

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 888

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, PINTO, CARPENEDO,
ELLERO, ROSSO, BERTONI, PELLEGRINO, LORETO, DE LUCA,
CRESCENZIO, SURIAN, BELLONI, MORANDO, PREIONI,
BUCCIERO, RUSSO, DIANA, FABRIS, PALUMBO, TRIPODI,
GUARRA e BECCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994

Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai
Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 aprile 1941, n. 392, ha attribuito ai comuni l'onere di curare la fornitura degli uffici giudiziari, il loro arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia, provvista d'acqua, servizio telefonico, riparazione di mobili ed impianti.

In precedenza tale compito era stato trasferito dai comuni allo Stato con la legge 24 marzo 1907, n. 116. Successivamente, con i regi decreti 3 maggio 1923, n. 1042, e 24 gennaio 1924, n. 37, tale competenza venne riassegnata ai comuni. Pochi anni dopo, con il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, venne riportata allo Stato, lasciando però una gestione provvisoria ai comuni. Diversi interventi legislativi hanno poi prorogato il periodo transitorio fino a lasciare, nei fatti, ai comuni la competenza e gli oneri previsti fino al 1941, contro il rimborso delle anticipazioni fatte.

La decisione n. 150 del 27 giugno 1986 della Corte costituzionale, con la quale è stata confermata la legittimità della delega ai comuni della fornitura di quanto occorre materialmente all'espletamento del servizio giudiziario oggetto della legge n. 392 del 1941, nell'osservanza dell'articolo 110 della Costituzione, ha risolto un diffuso dubbio collegato all'onerosità delle forniture a carico dell'amministrazione comunale, compensata da un semplice contributo dello Stato, che peraltro è integrato dall'obbligo statutale di ripianamento delle passività dai bilanci comunali.

Sussiste ancora tuttavia una situazione di incertezza riferibile allo spazio occorrente per la partecipazione dell'Ordine degli avvocati al servizio della giustizia, che il giudice costituzionale, con le sentenze 17 aprile 1968, n. 23, 17 aprile 1969, n. 85 e 27

febbraio 1973, n. 20, ha riconosciuto essere in correlazione indiscutibile con l'esercizio della funzione giudiziaria.

Per un efficace adempimento di tali funzioni occorre ricordare la loro molteplicità e la loro essenzialità:

1) le sale avvocati, per la predisposizione e l'esame di atti e documenti; per la sosta di testimoni ed ausiliari della giustizia; per la stesura di verbali e istanze nel corso delle udienze e per incombenze urgenti derivanti dalle funzioni di commissario giudiziale e curatore dei fallimenti; per i pretori onorari, che non dispongono mai di un ufficio per l'esercizio delle loro funzioni; per scambi di informazioni e collegamenti telefonici con l'estero; per urgenti compilazioni dattilografiche, ecc.;

2) la sala riservata al Consiglio per i processi disciplinari, ai quali può attualmente partecipare il pubblico ministero con il potere di accusa, di prova testimoniale e di ricorso al Consiglio nazionale forense (legge 23 marzo 1940, n. 254, articolo 1, numeri 15 e 18): si applicano infatti al procedimento disciplinare le regole relative all'obbligo di comunicare al pubblico ministero l'inculpazione, nonché alla competenza e alla ricsuzione, tipiche dei procedimenti giudiziari (articoli 47, 48 e 49 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37);

3) la sala destinata ai relatori per gli interrogatori e le istruttorie testimoniali in funzione dell'udienza collegiale disciplinare e per la custodia degli atti e documenti dei procedimenti in corso e di quelli conclusi;

4) la sala di presidenza in cui il Consiglio, in base a specifiche norme, contenute in varie leggi, emette il parere in ordine agli elenchi dei giudici popolari e alle attività conseguenti (articoli 18, 23, 24, della legge

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10 aprile 1951, n. 287), predisporre gli elenchi e fissa i criteri per la nomina dei difensori d'ufficio (articolo 97 del codice di procedura penale); procede alla comunicazione della nomina degli avvocati scelti dai detenuti; dà le richieste informazioni a cancellieri e ufficiali giudiziari quanto agli iscritti nell'albo; ostende al pubblico ministero quanto gli occorre per l'esercizio da parte sua del diritto di controllo sulle iscrizioni e cancellazioni e gli fornisce tutte le informazioni utili; esprime il parere sulla richiesta di un procuratore al presidente del tribunale di essere autorizzato a risiedere fuori dal capoluogo; formula il parere sugli onorari da liquidarsi a cura dell'autorità giudiziaria, anche solo a richiesta di quest'ultima; partecipa alla commissione di controllo delle spese per il palazzo di giustizia; comunica all'autorità giudiziaria la radiazione di un iscritto all'Albo; designa il difensore, a spese dello Stato o dell'attore nelle cause di lavoro, su richiesta del giudice.

Da questa mole di attività discende evidentemente l'importanza del fatto che sia garantita agli Ordini la disponibilità di spazi adeguati, disponibilità che va certamente peraltro graduata in relazione all'importanza ed all'entità del carico affidato alla giustizia locale.

L'amministrazione del Demanio ha tuttavia avanzato, nei confronti dei Consigli dell'Ordine di alcune città (Milano, Firenze e Trieste), pretese di pagamento di canoni di locazione per i locali occupati nei palazzi di giustizia, disconoscendo sostanzialmente la correlazione tra le funzioni svolte dai Consigli degli Ordini e le funzioni giurisdizionali. È necessario pertanto intervenire con un provvedimento legislativo che riconosca tale correlazione e pertanto legittimi l'occupazione dei locali idonei a svolgere le funzioni loro proprie da parte dei Consigli dell'ordine.

Nell'XI Legislatura sono stati a tal fine presentati alcuni disegni di legge sull'argomento. Uno di questi (Atto Senato n. 1031), ad iniziativa del senatore Covi, riproduceva sostanzialmente il contenuto dell'articolo 20 del disegno di legge di

iniziativa del Governo relativo alla riforma dell'ordinamento forense presentato nella X Legislatura con cui si affrontava la questione già allora ritenuta meritevole di soluzione da parte dell'esecutivo. Rispetto al testo governativo era stata introdotta una norma (articolo 4) che prevedeva il pagamento di un canone da parte dei Consigli dell'Ordine fino al 31 dicembre 1992, ma in misura ridotta al 10 per cento del valore locativo sulla linea di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1986 n. 390 per la disciplina delle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle Unità sanitarie locali, di Ordini religiosi e di enti ecclesiastici. Ricorre infatti nella fattispecie la medesima *ratio* di tale legge, che rappresenta in sostanza il riconoscimento del fatto che gli enti ivi contemplati svolgono una *funzione di interesse pubblico*.

La 2ª Commissione permanente del Senato, riconoscendo la rilevanza del problema, ha esaminato nel corso della XI legislatura il disegno di legge n. 1031 assumendolo quale testo di riferimento: nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti, uno dei quali ha aggiornato al 31 dicembre 1993 il termine fino al quale si applica ai Consigli dell'Ordine il pagamento del canone in misura ridotta. Sul nuovo testo così elaborato si è registrato in Commissione un generale consenso, nonchè il sostegno del Governo, che ha condotto all'approvazione finale da parte della Commissione stessa con voti unanimi in sede deliberante il 12 gennaio 1994.

Purtroppo l'anticipata interruzione della legislatura ha impedito che anche la Camera procedesse all'esame ed all'approvazione del provvedimento che aveva già raccolto il favore delle parti politiche rappresentate in Parlamento.

Si ripresenta quindi in questa legislatura il testo approvato dalla Commissione Giustizia, nell'auspicio che il suo *iter* parlamentare si concluda rapidamente con l'approvazione definitiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il Presidente del Consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

Art. 2.

1. Per i locali destinati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 1994 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei Consigli dell'Ordine.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 725.000.000 annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Fino al 31 dicembre 1993 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

